

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO.**

DELIBERAZIONE N. 1

OGGETTO: Assegno ordinario per riduzione di orario o sospensione di attività - Limiti all'utilizzo delle risorse per il 2017 – Proroga dei criteri e limiti fissati con la delibera n. 125 del 2016.

Seduta del 28 FEB. 2017

**VISTO** l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, intitolato "Tutele in costanza di rapporto di lavoro", e successive integrazioni e modifiche, che ha stabilito che le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno al reddito;

**VISTO** il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 221 del 23 settembre 2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

**VISTO** l'accordo sindacale nazionale, stipulato in data 20 dicembre 2013 tra ABI e DIRCREDITO FD, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e Unità Sindacale FALCRI-SILCEA;

**VISTO** il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83486 del 28 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 247 del 23 ottobre 2014, istitutivo del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito", che ha adeguato il Fondo istituito con decreto Interministeriale n. 158/2000, ai sensi dell'art. 2, comma 28, legge n.662/1996 alla nuova disciplina in materia;

**VISTO** altresì il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97220 del 23 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 266 del 14 novembre 2016;

**VISTO** l'art. 26, comma 5, del citato D.Lgs. n. 148/2015 in base al quale il predetto Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell'Inps, e l'art. 35, comma 1, del medesimo decreto che prevede l'obbligo di bilancio in pareggio e l'impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 14 aprile 2015, relativo alla costituzione del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito;

**PRESO ATTO** che il contributo ordinario di finanziamento al Fondo è stato sospeso per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (da gennaio a giugno) con proprie deliberazioni, rispettivamente n. 12 del 21/01/2008, n. 78 del 20/11/2008, n. 16 del 13/01/2010, n. 94 del 14/01/2011, n. 2 del 10/01/2012, n. 20 del 17/12/2012, n. 98 del 24/6/2014;

**CONSIDERATO** che dal mese di luglio 2014 le Aziende versano il contributo ordinario di finanziamento al Fondo in misura pari allo 0,20% ai sensi dell'art. 6 del D.l. 28 luglio 2014 n. 83486;

**CONSIDERATA** l'esigenza di contemperare gli interessi di tutti gli aderenti al Fondo di solidarietà nell'accesso alle predette risorse;

**TENUTO CONTO** della delibera n. 15 del 15 ottobre 2012, della delibera n. 315 (di integrazione della menzionata delibera n. 15) del 24 giugno 2014 e della delibera n. 316/sost. di pari data, relativa alle domande presentate nel 2014, delle delibere n. 78 del 15 gennaio 2016 e n. 125 del 21 ottobre 2016 relative alle domande presentate nel 2016;

**CONSIDERATA** l'opportunità di continuare a garantire un equo utilizzo delle giacenze nelle ipotesi di finanziamento delle prestazioni ordinarie per riduzione dell'orario di lavoro o per sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche con particolare riferimento all'organizzazione in gruppi bancari delle aziende aderenti al Fondo di solidarietà, che tenga conto anche della già intervenuta fruizione da parte degli stessi dei finanziamenti alle stesse già concesse ex art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2;

**IN ATTESA** di acquisire dall'Istituto previdenziale entro il mese di marzo 2017 il dato ufficiale relativo alle risorse disponibili del Fondo e considerato che le giacenze stimate al 16 aprile 2016 ammontavano a 57.054.343 euro, come comunicato dall'Istituto Previdenziale;

## DELIBERA

In via provvisoria e in attesa di acquisire il dato ufficiale relativo alle risorse disponibili del Fondo, per le domande presentate nell'anno 2017 di finanziamento delle prestazioni ordinarie nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2, la prestazione del Fondo sarà corrisposta, per ciascuna azienda/gruppo - fermi restando i limiti di cui all'art. 9, comma 4 del Decreto Interministeriale n. 83486 del 2014 - sulla base dei criteri e dei limiti percentuali, stabiliti nella precedente delibera n. 125 del 2016, pari al 18% delle risorse complessive disponibili al 15 aprile 2016 per le aziende/gruppi bancari fino a 25.000 dipendenti o del 26% nei confronti delle aziende/gruppi con oltre 25.000 dipendenti.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



**PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**

